

Codice XST024

D.D. 9 giugno 2021, n. 345

Eliminazione dei vizi e non conformità delle lavorazioni eseguite in Cat. OS18 (non afferenti le facciate vetrate difettose) nell'appalto dei lavori di costruzione del nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte. Presa d'atto (parziale) della scrittura privata autenticata della cessione dei crediti di spettanza della società Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. alla Società SACE FCT S.P.A.



ATTO DD 345/XST024/2021

DEL 09/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT

OGGETTO: Eliminazione dei vizi e non conformità delle lavorazioni eseguite in Cat. OS18 (non afferenti le facciate vetrate difettose) nell'appalto dei lavori di costruzione del nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte. Presa d'atto (parziale) della scrittura privata autenticata della cessione dei crediti di spettanza della società Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. alla Società SACE FCT S.P.A.

Premesso che con contratto rep. n. 000183 del 16.04.2021 stipulato in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 262/A1012A del 25.06.2020 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., i lavori di eliminazione dei vizi e non conformità delle lavorazioni eseguite in Cat. OS18 nel costruendo Nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte (CUP: J13B19000070002 – CIG: 8094728CDA), alla Società PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.a., corrente in Paderno Ponchielli (CR), Via IV Novembre n. 72, per la durata di n. 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi e per l'importo complessivo di € 4.298.712,18 o.f.e. (di cui € 825.886,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA;

dato atto che il notaio Dott. Laura GENIO ha trasmesso, con PEC del 21.05.2021, acclarata al prot. 24431/XST024 del 24.05.2021, all'Amministrazione Regionale debitrice, Struttura XST024 *Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT*, l'atto di cessione dei crediti - vantati verso la Regione Piemonte per le prestazioni eseguite ed eseguibili dalla stessa nell'ambito dei suddetti lavori;

visto il citato atto di cessione, pervenuto agli atti del procedimento della Struttura XST024 in data 21.05.2021 - autenticato nelle firme in data 21.05.2021 dal Notaio Dott. Laura Genio con Studio in Casalbuttano ed Uniti (CR) 26011, Via S. Jacini n.11, con Repertorio n. 18159 Racc. n. 8922 - registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona il 21.05.2021 n. 6685 Serie 1T, con il quale la Società Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. (Partiva IVA 01048120198) ha ceduto *pro soluto* alla

Società SACE FCT S.P.A., con sede in Milano Via San Marco n. 21/A – (Partita IVA 06560010966), i crediti vantati verso REGIONE PIEMONTE, con sede in Torino (TO) in Via Passo Buole n. 22, di complessivi euro 3.438.969,74 relativi al contratto avente ad oggetto "*Esecuzione dei lavori di eliminazione dei vizi e non conformità delle opere eseguite in cat. OS18 per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte*" e successive variazioni ed integrazioni oltre interessi maturati e maturandi, a qualsiasi titolo in relazione ai suddetti crediti. La cessione viene effettuata al valore nominale del credito ceduto e pertanto al prezzo di complessivi euro 4.298.712,18 e successive variazioni ed integrazioni, dedotta la fattura n. 111/PA del 10/11/2020 dell'importo di euro 859.742,44 relativa all'anticipazione del prezzo contrattuale già corrisposta all'Impresa Appaltatrice in data 25.11.2020;

visto l'art. 17, comma 2, del contratto d'appalto ai sensi del quale é ammessa la cessione dei crediti d'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e della L. 21.2.1991, n. 52 a condizione che il cessionario dei crediti sia un Istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo della Banca d'Italia;

considerato che la società "SACE FCT S.P.A.", con sede in Milano Via San Marco n. 21/A, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 06560010966, iscrizione al R.E.A. n. MI-1900042, Partita IVA 06560010966, codice LEI 8156000915188C78C450, come risulta altresì da consultazione del sito della Banca d'Italia in data 8.6.2021, é iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B.;

considerato che la suddetta Società Cessionaria è soggetto in quanto intermediario finanziario i cui organi di amministrazione e di controllo sono sottoposti per disposizione di legge o regolamento (articolo 109 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 - Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui al D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e che pertanto non si rende necessario richiedere la documentazione antimafia in capo alla Società cessionaria dei crediti SACE FCT S.P.A.;

vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 29 dell'8.10.2009 avente ad oggetto: "*Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Nuovi chiarimenti"* e, segnatamente, il paragrafo *Chiarimenti integrativi in materia di cessione del credito* nel quale fra le diverse cose viene evidenziato quanto di seguito riportato per estratto:

"... allorché la Pubblica Amministrazione (ceduto) sia stata adeguatamente resa partecipe dell'avvenuta cessione del credito a mezzo notifica della stessa, si è dell'avviso che, sussistendo determinati presupposti, la ratio della norma recata dall'articolo 48-bis possa ritenersi egualmente soddisfatta attraverso l'effettuazione di una prima verifica volta ad accertare la posizione del beneficiario (cedente) all'atto della predetta notifica, seguita da una successiva verifica nei confronti del cessionario da effettuare al momento del pagamento. Al riguardo, non si può prescindere dal considerare che il credito ceduto può giungere a maturazione anche dopo molti anni dalla cessione, esponendo il cessionario al rischio di possibili comportamenti fiscali e amministrativi, in senso lato, poco virtuosi del cedente – eventualmente posti in essere in tempi susseguenti, anche lontani – e che tale incertezza possa, in qualche modo, ripercuotersi sul costo di cessione, incidendo, infine, anche sul corrispettivo contrattuale o, comunque, sulle somme dovute, con la potenziale insorgenza di maggiori oneri per la Pubblica Amministrazione. Per altro verso, evidenti ragioni anti-elusive, escludono che la verifica de qua possa essere effettuata solamente nei

confronti del cessionario. Pertanto, si ritiene che – anche al fine di liberare il cessionario da eventuali futuri rischi connessi a possibili azioni di recupero coattivo poste in essere dall'agente della riscossione per effetto di una sopraggiunta situazione di inadempienza del cedente stesso, rilevabile ex articolo 48-bis – dovrà essere richiesta all'Amministrazione debitrice, in occasione della notifica della cessione, l'espressa accettazione della cessione del credito con esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza. La suddetta richiesta, allo scopo, dovrà essere opportunamente accompagnata dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente – come previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali – affinché l'Amministrazione debitrice possa procedere ad una verifica in capo al soggetto cedente, per assolvere alle finalità indicate dall'articolo 48-bis. Tale consenso – che potrà essere formulato secondo il fac-simile unito alla presente circolare (Allegato A) – si ritiene vada fornito, in quanto, a ben vedere, la verifica è effettuata in un momento temporalmente anche molto distante dal correlato pagamento, per cui, a rigore, la situazione non è esattamente inquadrabile nella fattispecie delineata dall'articolo 48-bis. Peraltro, la suddetta verifica, in caso di riscontrata inadempienza, non produrrà l'attivazione da parte dell'agente della riscossione delle procedure previste per il recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo, ma permetterà all'Amministrazione debitrice di non rendere il proprio esplicito consenso alla cessione del credito notificata. Diversamente, qualora il cedente sia risultato 'non inadempiente', l'Amministrazione debitrice comunicherà al cedente ed al cessionario l'espressa accettazione della cessione del credito, con l'effetto di liberare il cessionario dalla possibilità di vedersi sollevare, in occasione del pagamento, eccezioni connesse alla situazione del cedente. Si reputa, poi, opportuno aggiungere che, al fine di produrre gli effetti sopra indicati, il meccanismo testé delineato dovrà essere necessariamente attivato affinché l'Amministrazione presti il consenso alla cessione del credito derivante da contratti ancora in corso (articolo 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E) ovvero da contratti di somministrazione e fornitura (articolo 70, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440). Una considerazione a parte merita, inoltre, il caso di cessioni di crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici). Orbene, l'articolo 117, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici prevede che le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione devono essere notificate alle Amministrazioni debtrici e sono efficaci ed opponibili a queste ultime qualora non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. E' indubbio, quindi, che in tal caso l'Amministrazione all'atto della notificazione della cessione del credito dovrà necessariamente effettuare la verifica ai sensi dell'articolo 48-bis in capo al soggetto cedente – che, a tal fine, fornirà esplicito consenso ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 196/2003 – allo scopo, nel caso di riscontrata situazione di "inadempienza", di rifiutare la cessione del credito. Va da sé che l'omesso consenso del cedente alla verifica in discorso – e la conseguente sostanziale impossibilità per l'Amministrazione di effettuare immediatamente la stessa – ovvero la rilevazione di una situazione di "inadempienza", implicano l'effettuazione della verifica nei confronti del cedente all'atto del successivo pagamento. Appare, poi, chiaro che, nel caso in cui l'Amministrazione debitrice abbia manifestato il proprio consenso alla cessione del credito – in quanto il cedente è risultato "non inadempiente" – il controllo ex articolo 48-bis andrà effettuato nei confronti del solo cessionario. omissis";

Visto l'art. 7 dell'atto di cessione dei crediti di cui trattasi ai sensi del quale le Parti, cedente e cessionaria, richiedono alla Regione Piemonte debitrice l'espressa accettazione della cessione del credito con riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per cui, a tale fine la cedente ha autorizzato l'Amministrazione Regionale debitrice, nonché per quanto possa occorrere l'Agenzia Entrate Riscossione, a svolgere tutte le operazioni finalizzate ad effettuare la verifica dell'insussistenza di situazioni di inadempienza di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i, secondo la procedura delineata nel

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18.1.2008, n. 40, allo scopo, nel caso di riscontrata situazione di "non inadempienza", di essere escluso dalla sottoposizione ad una nuova verifica al momento del pagamento, giuste indicazioni esposte nella Circolare 8 ottobre 2009 n. 29 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ;

visto l'art. 153 del D.L. 19.5.2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17.7.2020, n. 77, che prevede che, nel periodo di sospensione, di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del D.L. 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.4.2020, n. 27 e s.m.i., non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602;

visto il comunicato Stampa n. 88 del 30.4.2021 con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunicava che era in corso di definizione il provvedimento normativo di differimento al 31 maggio 2021, del termine di sospensione delle attività di riscossione, rifissato al 30.6.2021 dall'art. 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni). La sospensione, introdotta a partire dall'8 marzo 2020 dall'art. 68 del decreto-legge n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione, nonché l'invio di nuove cartelle e la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Contestualmente comunicava che risultavano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 s.m.i., prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro;

visto il D.L. 25.5.2021, n. 73 *Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084)* (GU Serie Generale n. 123 del 25.5.2021) in vigore dal 26.5.2021 e, segnatamente, l'art. 9, che ha prorogato fino al 30.6.2021 la sospensione delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro;

visto il DURC On Line protocollo INPS_24960306 con scadenza validità 18.06.2021 rilasciato in capo alla Società cedente So. Beltrami S.p.A.;

visto il DURC On Line protocollo INAIL_26097676 con scadenza validità 11.06.2021 rilasciato in capo alla Società cessionaria Società SACE FCT S.P.A.;

dato atto che le verifiche di cui sopra non hanno evidenziato cause ostative derivanti da stati di inadempimento in materia di contributi previdenziali e assistenziali in capo all'Impresa cedente e cessionaria;

dato atto che ai fini degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010, la società Cessionaria nell'Atto di cessione crediti notificato alla Regione Piemonte ha riportato le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato;

considerato che la suddetta Impresa con PEC del 7.6.2021 ha comunicato di essere iscritta alla Piattaforma dei crediti commerciali PCC;

visto l'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2015 e s.m.i. disciplinante la cessione di crediti derivanti da contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi del quale le cessioni dei crediti sono efficaci ed opponibili alle Stazioni Appaltanti qualora queste non le rifiutino entro 45 giorni

dalla notifica della cessione e a tenore del quale l'Amministrazione ceduta può opporre al cessionario di crediti tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi o forniture;

considerato pertanto che, vertendo la predetta cessione su crediti presenti e futuri di spettanza della Società cedente Beltrami Costruzioni S.p.A. in dipendenza della parte d'appalto eseguita ed eseguibile nell'ambito dei lavori di eliminazione dei vizi e non conformità delle opere eseguite in cat. OS18 per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, risultano opponibili alla cessionaria dei crediti Società SACE FCT S.P.A. tutte le eccezioni avanzabili dall'Amministrazione Regionale Appaltante nei confronti della Società Appaltatrice cedente in base al contratto d'appalto stipulato ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivante dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore;

dato atto che la liquidazione delle fatture emesse dalla Società Appaltatrice in relazione agli Stati d'Avanzamento Lavori, contabilizzati dalla Direzione Lavori, sarà effettuata, previa emissione di D.U.R.C., a seguito di rilascio dei Certificati di pagamento del R.U.P. emessi al netto delle trattenute dello 0,50% ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., come previsto dal contratto d'appalto, le quali saranno svincolate a seguito dell'approvazione del collaudo dei lavori, subordinatamente a emissione di D.U.R.C., e che il mancato pagamento di tali trattenute, operate ai sensi di legge, non potrà mai essere inteso quale ritardo di pagamento;

richiamato l'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014 che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972 s.m.i., inserendo il comma ter dell'art.17 che prevede che in caso di cessione di beni, effettuata nei confronti di una pubblica amministrazione, i cessionari non sono creditori d'imposta sul valore aggiunto, per cui la pubblica amministrazione procede comunque al versamento della stessa secondo le modalità fissate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

rilevato, quindi, che alla cessione di crediti di cui trattasi si applica la sopra richiamata disposizione in forza della quale la parte di credito ceduto si intende trasferita limitatamente all'importo imponibile, con esclusione della quota relativa all'I.V.A. sul corrispettivo contrattuale soggetta a scissione dei pagamenti che verrà versata direttamente all'Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.;

considerato che la cessione dei crediti in argomento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione debitrice e che, esperita l'istruttoria di competenza, non sono ravvisabili motivi ostativi alla stessa;

dato atto che, in ogni caso, dalla presa d'atto di tale cessione, non possono emergere per la Stazione Appaltante Regione Piemonte ulteriori obblighi che non siano esclusivamente quelli afferenti ai pagamenti delle fatture emesse per le prestazioni rese dalla Società Appaltatrice;

ritenuto pertanto di prendere atto, per le motivazioni esposte, della scrittura privata autenticata con la quale la Società Beltrami Costruzioni S.p.A. (Cod. Fisc./P.I.V.A. 010481201989 – Codice Beneficiario 362259 ha ceduto alla Società SACE FCT S.P.A., con sede in Milano Via San Marco n. 21/A, – (Partita IVA 06560010966), i crediti sorti e che sorgeranno per l'esecuzione delle prestazioni realizzabili dalla Società Beltrami Costruzioni S.p.A. in virtù del contratto d'appalto di cui sopra e pertanto per l'importo, di complessivi euro 3.438.969,74, pari al valore nominale di complessivi euro € 4.298.712,18 o.f.e. oltre IVA (di cui € 825.886,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e successive variazioni ed integrazioni), dedotta la fattura n. 111/PA del 10/11/2020 dell'importo di euro 859.742,44 relativa all'anticipazione del prezzo già corrisposta al

cedente in data 25.11.2020 (Mandato n. 30580 del 25.11.2020, Quietanza del 27.11.2020), fatta eccezione per quanto previsto all'art. 7 dell'atto di cessione per le finalità e gli effetti previsti dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 29 dell'8.10.2009, considerato che, allo stato, le previste verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 s.m.i., sono state sospese *ex lege*;

dato atto che, non potendo allo stato procedere allo svolgimento delle verifiche ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, la Regione Piemonte alla conclusione del citato regime di sospensione disposto *ex lege* potrà successivamente procedere alle suddette verifiche in occasione dei successivi pagamenti sia in capo al cedente oltre che in capo al cessionario dei crediti oggetto dell'Atto di cessione di cui sopra,

reputato di disporre, in esecuzione della suddetta cessione crediti, che le somme, di spettanza della Società Beltrami Costruzioni S.p.A. per le prestazioni eseguite ed eseguibili in relazione al suddetto appalto siano, entro i limiti di cui sopra, liquidate alla Società Appaltatrice Soc. Beltrami S.p.A. (cod. beneficiario 362259) con versamento alla Società cessionaria SACE FCT S.P.A di Milano (omissis) quale beneficiario amministrativo (cod. ben. Amm. 265999) in attuazione di quanto stabilito all'art. 6 dell'atto privato di cessione crediti autenticato nelle firme in data 21.05.2021 dal Notaio Dott. Laura Genio, con studio in Casalbuttano ed Uniti (CR) 26011, Via S. Jacini n.11 con Repertorio n. 259 Racc. n. 8922 - registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona il 4.3.2015 n. 6685 Serie IT;

visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, approvato con D.G.R. n. D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto in ottemperanza alle disposizioni della circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 Class. 001.030.070 del 7.2.2013;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" s.m.i.;
- L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" s.m.i.;
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" s.m.i.;
- Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" s.m.i.;
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;
- D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010

"Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006" per le parti ancora in vigore;

- Circolare n. 1039/SA0001 in data 07/09/2017 - Settore Trasparenza e Anticorruzione
- D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023
- L.R. n. 7 del 12/04/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021
- L.R. n. 8 del 15/04/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- " D.G.R. n. 30 - 3111 del 16.04.2021 "riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 ai sensi dell'art.3 comma 4, del dlgs 23/06/2011 n.118 e successive modificazioni ed integrazioni";
- D.G.R. n. 1-3115 del 19.04.2021 Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa esposte in ordine all'appalto avente ad oggetto l'"Esecuzione dei lavori di eliminazione dei vizi e non conformità delle opere eseguite in cat. OS18 per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte" in corso fra la Regione Piemonte e l'Impresa Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. in virtù di contratto d'appalto rep. n. 000183 del 16.04.2021, stipulato in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 262/A1012A del 25.06.2020:

- di prendere atto della scrittura privata, autenticata dal Notaio Dott. Laura Genio, con Studio in Casalbuttano ed Uniti (CR) 26011, Via S. Jacini n.11 con Repertorio n. 18159 Racc. n. 8922 - registrata all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona il 21.05.2021 n. 6685 Serie 1T, con la quale la Società Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. (Partiva IVA 01048120198) ha ceduto *pro soluto* alla Società SACE FCT S.P.A., con sede in Milano Via San Marco n. 21/A, - (Partita IVA 06560010966), - i crediti vantati verso REGIONE PIEMONTE, con sede in Torino (TO) Via Passo Buole n. 22, di complessivi euro 3.438.969,74 pari al valore nominale di complessivi euro € 4.298.712,18 o.f.e. oltre IVA (di cui € 825.886,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e successive variazioni ed integrazioni), dedotta la fattura n. 111/PA del 10/11/2020 dell'importo di euro 859.742,44 relativa all'anticipazione del prezzo già corrisposta al cedente in data 25.11.2020 (Mandato n. 30580 del 25.11.2020, Quietanza del 27.11.2020), inerente il suddetto contratto d'appalto e successive variazioni ed integrazioni oltre interessi maturati e maturandi, a qualsiasi titolo in relazione ai suddetti crediti, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 7 dell'atto di cessione, tenuto conto che, allo stato, le previste verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, risultano sospese ex lege sino al 30.6.2021;

- di dare atto che non potendo, allo stato, la Regione Piemonte Stazione Appaltante Amministrazione debitrice ceduta procedere allo svolgimento delle verifiche ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, la Regione Piemonte alla conclusione del suddetto regime di sospensione disposto ex lege potrà successivamente procedere alle suddette verifiche in occasione dei successivi

pagamenti sia in capo al cedente oltre che in capo al cessionario dei crediti oggetto dell'Atto di cessione di cui sopra,

- di dare atto che, in ogni caso, dalla presa d'atto di tale cessione, non possono emergere per la Regione Piemonte ulteriori obblighi che non siano esclusivamente quelli afferenti ai pagamenti delle fatture emesse per le prestazioni rese dalla Società Appaltatrice;

- di dare atto altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante debitrice potrà opporre alla cessionaria dei crediti Società SACE FCT S.P.A di Milano tutte le eccezioni avanzabili dall'Amministrazione Regionale nei confronti della Società cedente Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR) in base al contratto stipulato ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivante dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore;

- di dare atto che la liquidazione delle fatture emesse dalla Società Appaltatrice in relazione agli Stati d'Avanzamento Lavori, contabilizzati dalla Direzione Lavori, sarà effettuata, previa emissione di D.U.R.C. a seguito di rilascio dei Certificati di pagamento del R.U.P. emessi al netto delle trattenute dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., come previsto dal contratto d'appalto, le quali saranno svincolate a seguito dell'approvazione del collaudo dei lavori, subordinatamente a emissione di D.U.R.C, e che il mancato pagamento di tali trattenute, operate ai sensi di legge, non potrà mai essere inteso quale ritardo di pagamento;

- di dare atto che, alla cessione di credito di cui trattasi, si applica l'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014 che ha introdotto il comma ter dell'art. 17 del D.P.R. n. 672/1972 s.m.i. in forza del quale la parte di credito ceduto si intende trasferita limitatamente all'importo imponibile, con esclusione della quota relativa all'I.V.A. sul corrispettivo contrattuale soggetta a scissione dei pagamenti che sarà versata direttamente all'Erario;

- di disporre, in attuazione della suddetta cessione crediti, che le somme, di spettanza dell'Impresa Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. per le prestazioni eseguite ed eseguibili in relazione al suddetto appalto, entro i limiti di cui sopra, siano liquidate alla Società Appaltatrice Soc. Beltrami S.p.A. (cod. beneficiario 362259) con versamento alla Società cessionaria SACE FCT S.P.A di Milano (omissis) quale beneficiario amministrativo (cod. ben. Amm. 265999);

- di dare atto che ai fini degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 L. n. 136/2010 s.m.i., la società Cessionaria nell'Atto di cessione crediti notificato ha riportato le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato;

- di dare comunicazione della presente determinazione alla Società Appaltatrice cedente dei crediti Soc. Beltrami S.p.A e alla Società cessionaria Sace FCT S.p.A..;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento é il Dirigente della Struttura XST024, Ing. Anna Maria FACIPIERI.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R.n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ex D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i., afferendo a fattispecie non riconducibile a tale disciplina normativa.

LA DIRIGENTE (XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT)
Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri